

	Comune di BAISO	C.C.	13	31/05/2022
	<b>OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.</b>			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta ordinaria 31/05/2022 20:00

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	CORTI FABRIZIO	SI	8	SPEZZANI FABIO	SI
2	CASALI DENIS	SI	9	PICCININI VANESSA	AG
3	ABBATI REBECCA	SI	10	MERLI TIZIANO	SI
4	BAROZZI ANDREA	SI	11	FERRETTI GIUSEPPINA	SI
5	ASTOLFI SERENA	SI	12	BENASSI FRANCESCO	AG
6	ALBICINI STEFANIA	SI	13	MONTICELLI GIANFRANCO	SI
7	PALLADINI MICHELA	AG			

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri assenti Giustificati: 3

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Francesca Eboli la quale provvede alla stesura del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

Il Sindaco Fabrizio Corti illustra il ruolo di ARERA nella determinazione delle metodo tariffario ed illustra la procedura adottata per la determinazione delle tariffe,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI) "destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore", a decorrere dal 1/1/2014;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013 secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della la TARI;
- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso;
- il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

**Considerato** che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;
- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio [...];

#### Preso atto che:

- ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 443/2019 come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR);
- la deliberazione di ARERA n.363 del 3 agosto 2021, avente ad oggetto: *"Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025"* che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del

servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità sopra citate 2022/2025;

- la determinazione ARERA n.2 del 04/11/2021 avente ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

**Visto** l’art. 1 comma 683 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

**Dato atto** che l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

**Tenuto conto** che, in base all’art.7 della Deliberazione ARERA n.363 sopra citata, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall’Ente territorialmente competente (ETC), e approvato da ARERA;

#### **Visto che:**

- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- con delibera del Consiglio d’ambito n. 45 del 17/05/2022 Atersir ha approvato la predisposizione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Baiso(All. A);
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Baiso è pari ad Euro 594.367,38;
- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti previsti da regolamento;
- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è pari a Euro 616.083,56;
- 

**Considerato** che il citato Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti 2022-2025 predisposto dall’ente gestore IREN AMBIENTE S.p.A., approvato e validato da ATERSIR è stato elaborato nel rispetto dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento della nuova regolazione periodo 2022-2025 MTR-2, specificati nell’apposita Relazione Tecnica predisposta dal soggetto Gestore, che si allega come Allegato B alla presente deliberazione, con la descrizione di tutte le voci che compongono il Piano Economico Finanziario (Allegato A alla presente deliberazione);

#### **Considerato altresì:**

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una

quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;

- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata comparando la suddivisione dei costi deliberata negli anni precedenti con altri parametri quali la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle UD e UND (UD 85% - UND 15%), in considerazione il fatto che il Comune di Baiso ha una vocazione principalmente residenziale; a fronte di ciò si è applicata la seguente suddivisione dei costi:

UTENZE DOMESTICHE	71,5%
UTENZE NON DOMESTICHE	28,5%

**Rilevata**, dunque, l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali;

**Ritenuto per quanto sopra** di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, approvato da ATERSIR, con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione (All. A e B) e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA;

**Visto** il quadro economico di cui all'**allegato C** e il prospetto di calcolo delle tariffe di cui all'**allegato D**;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs n.504/92;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2022 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 187 del 23/11/2021, sull'importo del tributo nella misura del 5%;
- l'art. 3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio;
- l'art 4, comma 3, del DPR n.158/1999 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali;

**Preso atto** di quanto stabilito dall'art.13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, nella legge 214 /2011) e succ. mod. , ed in particolare i seguenti comma:

1. il comma 15 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

2. il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

3. Il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Preso atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Uditi** gli interventi di cui all'allegato verbale;

**CON** la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

presenti e votanti n.	10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0
astenuiti	n. 0

### **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** della predisposizione, da parte del soggetto gestore del servizio, secondo i contenuti del Metodo Tariffario Rifiuti – MTR-2, periodo regolatorio 2022-2025, di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021, del PEF Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del Comune di Baiso (Allegato A), approvato da ATERSIR con del Consiglio d'ambito n. 45 del 17/05/2022;
2. **DI PRENDERE ATTO** della relazione tecnica predisposta dal soggetto gestore di accompagnamento del PEF 2022-2025, Provincia di Reggio Emilia, bacino IREN Ambiente spa (Allegato B), demandando alla struttura tecnica di ATERSIR l'onere di completamento e trasmissione sul portale predisposto da ARERA di tutti i documenti ed elaborati previsti a corredo del PEF , secondo i tempi e modi previsti da ARERA;
3. **DI APPROVARE** pertanto per l'anno 2022 il quadro economico di cui all'allegato C e le tariffe di cui all'allegato D per la Tassa sui Rifiuti (TARI);
4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella misura del 5%;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

**SUCCESSIVAMENTE**, stante l'urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l'applicazione della TARI,

**CON** la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti:

presenti e votanti n.	10
favorevoli	n. 10
contrari	n. 0
astenuti	n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Sindaco  
Fabrizio Corti

Il Vice Segretario  
Dott.ssa Francesca Eboli